

Imposte

E-COMMERCE

Le nuove disposizioni doganali per l'e-commerce

martedì 27 maggio 2025

di Borsellino Gian Paolo Enrico Doganalista, esperto di Commercio Internazionale

L'evoluzione del commercio elettronico ha reso necessario un aggiornamento delle normative doganali, con l'introduzione del tracciato H7 per la gestione delle spedizioni a basso valore. Questo articolo analizza le nuove disposizioni europee, evidenziando l'impatto sul settore e-commerce e sugli operatori logistici. Viene approfondito il funzionamento del tracciato H7, un sistema che semplifica le dichiarazioni doganali per le merci di valore inferiore a una determinata soglia, garantendo maggiore trasparenza e rapidità nelle operazioni. Inoltre, vengono esplorate le implicazioni per venditori, corrieri e consumatori, con un focus sulle opportunità e sulle sfide che il nuovo regolamento comporta.

Negli ultimi anni, il commercio elettronico ha registrato una crescita esponenziale, rendendo necessaria l'introduzione di normative più chiare per la gestione delle importazioni. Con la Circolare n. 26 del 30 giugno 2021, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto il tracciato H7, Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23, par. 1, o dell'art. 25, par. 1, del Reg. (CE) n. 1186/2009, destinato a semplificare le procedure di sdoganamento per le spedizioni di modico valore, in conformità al Regolamento Delegato (RD) 2021/234, che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il Regolamento Delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari.

Il pacchetto IVA per l'e-commerce, entrato in vigore il 1° luglio 2021, ha introdotto nuove regole per la gestione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle vendite online. Tra le misure più rilevanti vi è l'eliminazione dell'esenzione IVA per le importazioni di beni di modico valore, il che ha richiesto l'adozione di processi doganali più snelli e controllati. Il tracciato H7 è stato sviluppato per agevolare l'importazione di spedizioni a basso valore (Low Value Consignment - LVC), permettendo la dichiarazione doganale semplificata per beni con un valore intrinseco inferiore a 150 €. Questa procedura consente di applicare l'IVA senza l'accertamento di altri diritti doganali, garantendo una gestione più efficiente delle spedizioni destinate ai consumatori finali. Le dichiarazioni doganali con il tracciato H7 devono rispettare precise condizioni: Sono inoltre dichiarabili con tracciato H7 le spedizioni inviate da un privato a privato Consumer to Consumer (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 25, par. 1, del citato Reg. (CE) n. 1186/2009, entro i limiti quantitativi di cui all'art. 27 del medesimo Regolamento. La dichiarazione doganale contenente l'insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell'allegato B del RD, sopra citato, può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile (IOSS– Import One Stop Shop, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA, regime ordinario) a condizione che: i) Il valore intrinseco della merce non può superare 150 €; ii) Non devono essere applicati dazi all'importazione, salvo l'IVA; iii) La merce non deve

essere soggetta a restrizioni o divieti; iv) alcuni prodotti, come alcolici, profumi e tabacco, sono esclusi da questa procedura.

Nel processo di importazione tramite il tracciato H7 intervengono diversi attori con ruoli distinti:

- a) Importatore: il destinatario della merce, responsabile della dichiarazione doganale;
- b) Dichiarante: colui che presenta la dichiarazione doganale, che può coincidere con l'importatore o un intermediario;
- c) Rappresentante doganale: figura incaricata di gestire la dichiarazione in nome e per conto dell'importatore, operando in rappresentanza diretta o indiretta.

Se il rappresentante doganale, in base alla definizione dell'art. 5 del CDU ed all'art.19, non dichiara di agire per conto dell'importatore, viene considerato direttamente responsabile delle dichiarazioni e delle conseguenti verifiche doganali.

L'Agenzia delle Dogane ha previsto specifici controlli per garantire l'applicazione corretta del tracciato H7. I principali sono:

- a) Verifica del valore della merce: se il valore supera i 150 €, la dichiarazione viene respinta e deve essere sostituita da un tracciato H1;
- b) Controlli sulle difformità: le discrepanze tra documenti commerciali e dichiarazioni doganali possono portare alla revisione della pratica;
- c) Procedura di rettifica e invalidamento: se la merce non è idonea al tracciato H7, il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione H1 con i dati corretti.

Quando dall'esito del controllo, disposto dal Circuito Doganale di Controllo -CDC- la spedizione viene sottoposta a VM, CD, o CS - Visita Merce, Controllo Documentale, Controllo Scanner (ove attivo), e vengono rilevate difformità, l'Ufficio procede:

A) all'acquisizione dell'esito "difforme/non svincolabile da rettificare". Per svincolare la merce il dichiarante deve inviare la richiesta di rettifica del tracciato H7;

B) all'acquisizione dell'esito "difforme/invalidamento H7 per invio H1" quando la merce accertata non è dichiarabile con il tracciato H7. In questo caso il dichiarante, per immettere in consumo la merce, deve presentare una istanza di invalidamento e trasmettere il messaggio di richiesta di invalidamento utilizzando la causale "invalidamento H7 per invio H1" e successivamente deve inviare una nuova dichiarazione H1 contenente i dati corretti ed il riferimento al MRN della dichiarazione H7 invalidata, da indicare obbligatoriamente tra i documenti a supporto utilizzando il codice certificato 36YY, Codice certificato 36YY: "MRN della dichiarazione H7 invalidata".

Nell'ipotesi in cui il dichiarante non presenti istanza di invalidamento e/o rifiuti di presentare una nuova dichiarazione con il corretto tracciato, l'Ufficio intraprende le misure previste dall'art.198 del CDU al ricorrere delle condizioni. Sia la dichiarazione rettificata, sia la nuova dichiarazione H1, a seconda dei casi, saranno nuovamente sottoposte alla verifica del CDC, anche al fine di reperire eventuali nuove indicazioni di rischio. Anche dopo il completamento delle procedure di importazione, le dichiarazioni doganali possono essere soggette a controlli a posteriori.

In caso di errori o discrepanze, è possibile richiedere rettifiche, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale. Se il valore accertato supera i 150 €, l'Ufficio doganale può emettere un avviso di accertamento con richiesta di pagamento. Nel contesto del commercio elettronico e delle importazioni di beni di modico valore, la corretta dichiarazione doganale è fondamentale per garantire

trasparenza e conformità alle normative europee. Uno degli aspetti più critici riguarda le difformità di valore, che possono emergere nel corso di verifiche d'ufficio e influenzare l'iter della dichiarazione doganale H7. Le difformità di valore si verificano quando il valore dichiarato di una spedizione non corrisponde a quello accertato dall'ufficio doganale. In questi casi, le procedure da adottare variano in base alla soglia dei 150 €, che rappresenta il limite massimo per l'utilizzo del tracciato H7.

Quando la verifica d'ufficio conferma che il valore della merce rientra sotto la soglia dei 150 €, si attiva un processo di revisione d'ufficio secondo le normative vigenti. L'iter prevede i seguenti passaggi:

- a) L'ufficio doganale notifica un processo verbale (PV) al dichiarante;
- b) Il soggetto interessato può esercitare il diritto ad essere ascoltato e presentare una richiesta di rettifica della dichiarazione entro 30 giorni;
- c) È possibile beneficiare di sanzioni ridotte attraverso il ravvedimento operoso;
- d) Se la dichiarazione è stata effettuata nel regime IOSS, i dati corretti vengono comunicati automaticamente alla Commissione Europea tramite il sistema Surveillance.

Nel caso in cui la verifica doganale rilevi un valore superiore a 150 €, il tracciato H7 non può più essere utilizzato. Le conseguenze principali sono che l'ufficio doganale emette un processo verbale di revisione, indicando il valore corretto della merce; la dichiarazione H7 non può essere modificata né annullata, e occorre procedere con una nuova liquidazione dei diritti; dopo 30 giorni, se il pagamento delle somme dovute non viene effettuato, viene emesso un Avviso di accertamento con un ulteriore termine di 10 giorni per il saldo; le somme devono essere contabilizzate separatamente e rimosse tramite modello A22, che collega la nuova dichiarazione all'originale H7.

Nel caso in cui un importatore rilevi una discrepanza nel valore della merce e desideri richiederne la rettifica, le procedure cambiano a seconda della soglia di 150 €:

- 1) Se il valore accertato è inferiore a 150 €, il dichiarante può inviare una richiesta di rettifica. Se accettata, l'ufficio valida i nuovi dati e procede con l'eventuale rimborso o sgravio;
- 2) Se il valore accertato è superiore a 150 €, non è possibile correggere la dichiarazione H7, e l'ufficio emette un processo verbale con la nuova liquidazione dei tributi. Il tracciato H7, introdotto.

Le difformità di valore possono emergere in due situazioni principali:

- i) Durante una verifica d'ufficio: avviata dall'autorità doganale nell'ambito dei controlli ordinari.
- ii) Su istanza di parte: richiesta direttamente dal dichiarante in caso di errore nella dichiarazione iniziale.

L'ufficio doganale procede con una revisione d'ufficio e notifica il processo verbale (PV) al dichiarante. Entro 30 giorni, il soggetto interessato può esercitare il diritto ad essere ascoltato e presentare una richiesta di rettifica della dichiarazione. Se la dichiarazione è stata effettuata nel regime IOSS, i nuovi dati vengono trasmessi alla Commissione UE tramite il sistema Surveillance.

La dichiarazione H7 non può essere modificata né annullata, e si deve procedere con una nuova liquidazione dei diritti doganali. L'autorità doganale emette un processo verbale di revisione, indicando il valore corretto della merce.

Se il pagamento spontaneo non avviene entro 30 giorni, viene emesso un Avviso di

accertamento con ulteriori 10 giorni per il saldo. La riscossione dei tributi avviene tramite emissione di A22, che collega la nuova dichiarazione H7 all'originaria. Se il dichiarante riconosce un errore nella dichiarazione e richiede una rettifica, l'ufficio doganale analizza l'istanza e decide se accettarla o rifiutarla. Se il valore della merce è inferiore a 150 €, la rettifica viene validata e possono essere applicate procedure di rimborso o sgravio.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata